



N. 4047/08 Reg. Sent.

N. 3477/1999 Reg. Ric.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
(Sezione II)**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G. n. 3477/1999, proposto da Elli Ezio, residente in Origgio, via Galilei, 10, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Casarico e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. S. Rodena, in Milano, corso XXII marzo, 4

**contro il**

Comune di Origgio, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Dal Molin e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Leopardi, 22

**per l'annullamento, previa sospensione,**

- dell'ordinanza n. 11 prot. n. 10747 del 09.07.1999 avente ad oggetto: deposito manufatti in cemento per usi edili e con la quale il responsabile dell'ufficio ordina all'Ufficio tecnico comunale di porre in essere tutti gli atti e le procedure di legge necessarie per addivenire alla rimozione dei manufatti in cemento per usi edili ed il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, ricercando sul territorio comunale un immobile idoneo che consenta di depositare provvisoriamente i manufatti in questione;

**e per la declaratoria, con motivi aggiunti**

- della decadenza del più volte reiterato vincolo, sempre in assenza di previsione di adeguato indennizzo a favore del proprietario, gravante sull'area del ricorrente discendente dall'inserimento della stessa in zona a "standards" e, ove occorra, della conseguente illegittimità di tutti gli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Origgio da ultimo eventualmente intervenuti e rinnovativi del predetto vincolo, allo stato non conosciuti dal ricorrente.

VISTO il ricorso principale, con domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

VISTO il ricorso con motivi aggiunti;

VISTO l'atto di costituzione e la memoria difensiva del Comune con i relativi allegati;

VISTA l'ordinanza di sospensione del TAR Lombardia, sez. II, 13 ottobre 1999 n. 2666/99;

VISTA l'ordinanza di sospensione del TAR Lombardia, sez. II, 29 giugno 2006 n. 1458/2006;

VISTA l'ordinanza sospensiva del Consiglio di Stato, sez. V, 10 ottobre 2006 n. 5237;

VISTI atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 02.07.2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, gli avvocati come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## FATTO

Il ricorrente, in qualità di titolare di una ditta individuale, con sede in Origgio, che commercia in manufatti in cemento ha occupato, mediante deposito di materiale edile destinato alla vendita, un'area di sua proprietà (map. 5267) destinato a verde comunale a titolo di *standard* relativo all'istruzione. A seguito degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale l'ufficio tecnico comunale ha provveduto in data 20.01.1999 ad emettere l'ordinanza n. 6 del 26.01.1999 con la quale ha ingiunto la rimozione dei manufatti in cemento per usi edili ed il ripristino dello stato dei luoghi. A seguito dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza indicata, il Comune emanava il provvedimento impugnato, emanato in data 09.07.1999, avente ad oggetto: deposito manufatti in cemento per usi edili e con la quale il responsabile dell'ufficio ordina all'Ufficio tecnico comunale di porre in essere tutti gli atti e le procedure di legge necessarie per addivenire alla rimozione dei manufatti in cemento per usi edili ed il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, ricercando sul territorio comunale un immobile idoneo che consenta di depositare provvisoriamente i manufatti in questione.

Il ricorrente insorge contro il provvedimento in questione per i seguenti motivi: I) Violazione ed in ogni caso errata applicazione dell'art. 1 L. 10/1977. Secondo il ricorrente l'occupazione del terreno con materiale edile non costituisce, nel caso *de quo*, trasformazione urbanistica in quanto è meramente temporaneo e pertanto non comporta violazione dell'art. 1 della legge 10/1977, come, invece, affermato dall'amministrazione. II) Eccesso di potere nell'emissione dell'ordinanza di ripristino. Il materiale depositato sul terreno non è ancorato al suolo ma è precario e provvisorio quindi manca qualsiasi fondamento legale dell'ordinanza impugnata. III) Violazione dell'art. 2 della L. 1187/1968 in materia di vincoli urbanistici. Secondo il ricorrente l'amministrazione ha imposto sul fondo un vincolo a carattere espropriativo che ha perduto efficacia per mancata approvazione nei termini dei piani particolareggiati o di lottizzazione. IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 per omessa motivazione dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato non risulta sufficientemente motivato né in fatto né in diritto. V) Ingiustizia manifesta ed eccesso di potere nel provvedimento del Sindaco. Il comportamento del Comune, visto nella sua complessità, denota un'interpretazione forviante ed inesatta della vigente normativa denotando così un eccesso di potere.

La difesa dell'amministrazione sostiene in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in quanto i motivi addotti attengono alla legittimità dell'ordine di rimozione del materiale depositato sul suo terreno mentre l'atto impugnato è l'atto di accertamento dell'inottemperanza, che è atto meramente consequenziale ed esecutivo della precedente diffida con la quale l'amministrazione aveva già ordinato al ricorrente la rimozione del materiale depositato sul suo terreno. Con riferimento ai motivi di ricorso ne sostiene l'infondatezza in primo luogo in quanto il deposito non è temporaneo visto che ormai da nove anni il ricorrente occupa in modo continuativo l'area in questione. In secondo luogo afferma la necessità di titolo edilizio ogni volta che difetti un uso realmente precario e temporaneo dei manufatti in parola, per fini specifici e temporalmente delimitati, apparendo essi invece destinati, sulla base delle caratteristiche suindicate, ad una permanenza stabile o quantomeno prolungata nel tempo. In terzo luogo sostiene che il

ricorrente ha posto in essere un'attività di trasformazione del suolo e quindi è legittima sia l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi (non impugnata) sia quella di accertamento dell'inottemperanza. In quarto luogo afferma che il rilascio di titolo abilitativo edilizio per la recinzione del fondo non costituisce acquiescenza del Comune alle tesi del ricorrente.

Con riferimento al terzo motivo di ricorso il Comune sostiene che, anche se il vincolo a standard fosse decaduto, il ricorrente avrebbe dovuto comunque munirsi di idoneo titolo edilizio prima di realizzare il deposito indicato.

Con riferimento al quarto motivo di ricorso il Comune sostiene che l'ordinanza è sufficientemente motivata con riferimento al verbale di inottemperanza redatto dalla Polizia municipale.

Con riferimento al quinto motivo sostiene la legittimità del comportamento comunale in quanto risulta chiaro che il deposito realizzato non è certamente temporaneo.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente chiede la dichiarazione della decadenza del più volte reiterato vincolo a standard e, ove occorra, della conseguente illegittimità di tutti gli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Origgio da ultimo eventualmente intervenuti e rinnovativi del predetto vincolo, allo stato non conosciuti dal ricorrente, per i seguenti motivi. I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 10/1977, dell'art. 9 D.P.R. 327/01, dell'art. 9 del D.P.R. 380/01, dell'art. 9 della L.R. 12/05; eccesso di potere per inadeguata istruttoria, carenza di motivazione, carenza di copertura finanziaria. Secondo il ricorrente il vincolo a standard, per la cui tutela è stata emanata l'ordinanza in questione, è ormai decaduto né risulta alcuna reiterazione con previsione di indennizzo. II) Violazione dell'art. 25 L.R. 12/05; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica e dall'interesse pubblico. In base all'art. 35 L.R. 12/05 non sarebbe possibile l'approvazione di atti urbanistici di reiterazione dei vincoli decaduti fino all'approvazione del p.g.t.. III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria. Nel caso in cui fosse stato reiterato il vincolo urbanistico, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento.

All'udienza pubblica del 2 luglio 2008 la causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

## **DIRITTO**

Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.

In primo luogo il collegio ritiene di soprassedere ai motivi di inammissibilità del ricorso in quanto questo risulta infondato.

Con i primi due motivi il ricorrente sostiene la violazione ed in ogni caso l'errata applicazione dell'art. 1 L. 10/1977 in quanto l'occupazione del terreno con materiale edile non comporta trasformazione urbanistica ed edilizia ed è meramente temporaneo e pertanto non comporta violazione dell'art. 1 della legge 10/1977, come, invece, affermato dall'amministrazione. In secondo luogo afferma che il materiale depositato sul terreno non è ancorato al suolo ma è precario e provvisorio quindi manca qualsiasi fondamento legale dell'ordinanza impugnata.

È pacifico in giurisprudenza che rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono, pertanto, il rilascio di concessione edilizia non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di ogni genere con le

quali si intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può, essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma si estrinseca nella oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine ad una utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente. La natura precaria di un manufatto, quindi, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione dell'opera come attribuitale dal costruttore, ma deve risultare dalla intrinseca destinazione materiale della stessa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo (Cassazione penale, sez. III, 22 marzo 2005, n. 14044).

Nel caso in giudizio sussistono i requisiti indicati per sottoporre l'attività al preventivo rilascio di titolo abilitativo. In primo luogo vi è un intervento sul suolo equiparabile ad un'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, in quanto il deposito sul suolo di manufatti in cemento di rilevanti dimensioni, pur non infissi al suolo, è sostanzialmente equiparabile alla realizzazione di un'attività muraria, come risulta chiaramente anche dalle foto dell'area.

In secondo luogo non sussiste il carattere della precarietà in quanto l'area risulta permanentemente destinata a deposito, come risulta dagli accertamenti della Polizia municipale, e dal fatto che l'area è destinata in modo stabile a servizio dell'attività produttiva del ricorrente.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2 della L. 1187/1968 in materia di vincoli urbanistici in quanto l'amministrazione avrebbe imposto sul fondo un vincolo a carattere espropriativo che ha perduto efficacia per mancata approvazione nei termini dei piani particolareggiati o di lottizzazione.

Il motivo è infondato.

Come affermato dalla difesa dell'amministrazione e non contestato nello specifico dal ricorrente, anche a voler ammettere la natura espropriativa del vincolo, non dimostrata dal ricorrente, risulta che il vincolo in questione era pienamente vigente al momento dell'emanazione dell'ordinanza impugnata, in quanto introdotto dalla variante al P.R.G. adottata nel 1997.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 per omessa motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto non risulta sufficientemente motivata né in fatto né in diritto.

Il motivo non è fondato.

Il provvedimento impugnato è meramente esecutivo di altro precedente che conteneva l'obbligo per il ricorrente di rimuovere il materiale depositato sul fondo e, di conseguenza, è sufficientemente motivato con rinvio all'atto precedente, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ingiustizia manifesta ed eccesso di potere nel provvedimento del Sindaco in quanto il comportamento del Comune, visto nella sua complessità, denota un'interpretazione forviante ed inesatta della vigente normativa, denotando così un eccesso di potere.

Il motivo è infondato.

Dall'analisi dei motivi precedenti risulta chiaramente che gli atti posti in essere dal Comune sono privi dei profili di illegittimità denunciati dal ricorrente e quindi non sussiste il generico vizio di eccesso di potere denunciato dal ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente chiede la dichiarazione della decadenza del più volte reiterato vincolo a standard e, ove occorra, della conseguente illegittimità di tutti gli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Origgio da ultimo eventualmente intervenuti e rinnovativi del predetto vincolo, allo stato non conosciuti dal ricorrente, per i motivi indicati nella premessa in fatto.

Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

Il ricorrente, infatti, radica avanti a questo giudice una domanda di accertamento di avvenuta decadenza dei vincoli gravanti sul terreno in questione senza individuare né il contenuto del vincolo né indicare le ragioni in base alle quali ritiene che gli atti che hanno apposto il vincolo siano decaduti e senza contraddire in modo specifico alla difesa dell'amministrazione nella parte in cui ha sostenuto che il vincolo è stato apposto con una variante al P.R.G. del 1997. Deve quindi ritenersi che, al momento dell'adozione dell'atto impugnato in vincolo fosse sussistente, mentre le eventuali e non provate sopravvenienze sono chiaramente del tutto irrilevanti con riferimento al provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione, Seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento a favore della ricorrente delle spese ed onorari di causa che liquida in via forfettaria in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

MARIO AROSIO	Presidente
SILVANA BINI	Referendario
ALBERTO DI MARIO	Ref., estensore

Il presidente

L'estensore